

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021 , n. 1 (Raccolta 2021) (1)

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)

Vigente al: 16-4-2021

Art. 1

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".

Art. 2

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".

Art. 3

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".

Art. 4

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".

Art. 5

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".

Art. 6

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".

Art. 7

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 2021, N. 6))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021".